

Ora di religione: la violazione continua

Emanuele Conegliano

(30 maggio 2008)

Dal 1999 è invalsa una prassi *contra constitutionem* che non dà segno di cedimento, anche perché il giudice amministrativo, che ha giurisdizione esclusiva sulla materia, non sembra dare segni di ravvedimento: si cominciò con l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 128 del 14/5/1999, che dispose che lo studio dell'insegnamento della religione cattolica (di seguito, IRC) o dell'ora alternativa potesse concorrere a formare il cosiddetto "credito scolastico" e quindi il punteggio di ammissione all'Esame di Stato che conclude il ciclo di istruzione superiore. Contro questa ordinanza, che si poneva in contrasto con l'interpretazione data agli artt. 3 e 19 Cost. dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 203/1989 e n. 13/1991, si levarono proteste che portarono a un ricorso al TAR da parte dei valdesi e delle chiese evangeliche. Il ricorso venne rigettato con discutibili motivazioni in rito, la più assurda delle quali fu che i ricorrenti non avevano notificato correttamente alle controparti (come se fosse possibile notificare a tutti gli studenti che si avvalgono dell'IRC!).

Negli anni seguenti, i ministri succedutisi (Berlinguer, Di Mauro, Moratti, Fioroni) hanno tutti reiterato di anno in anno l'ordinanza ministeriale, confermandone sostanzialmente i contenuti (cfr. in argomento il bel saggio di G. Pontecorvo, *Laicità e istruzione*, in G. Boniolo, *Laicità, una geografia delle nostre radici*, Torino, Einaudi, 2006, p. 134 e ss.).

Con la circolare n. 174 del 14 dicembre 2001 il ministro Letizia Moratti forzò ulteriormente la situazione, stabilendo che la scelta dell'insegnamento della religione cattolica non dovesse più essere rinnovata annualmente a ogni iscrizione: l'opzione per il primo anno sarebbe valsa anche per tutto il percorso scolastico successivo «*ferma restando la possibilità di cambiare*».

Nel 2005, con il decreto di riforma delle scuole superiori, l'IRC fu inserito nel monte ore obbligatorio annuale. Un provvedimento analogo era stato già preso l'anno precedente con un decreto relativo alle scuole elementari e medie. Con questi provvedimenti, per aspirare alla promozione si doveva frequentare il 75% delle ore previste dal piano di

studio. Diventava quindi obbligatorio, per chi non avesse voluto seguire l'IRC, frequentare una materia alternativa. Contro tali provvedimenti varie organizzazioni hanno presentato ricorso al TAR.

Nel febbraio 2006, in seguito a un ricorso dei COBAS, il TAR del Lazio ha sospeso l'introduzione del documento di valutazione degli alunni, previsto dalla riforma Moratti, con cui il giudizio sull'IRC veniva inserito in un unico documento unitamente agli altri *curricula* e non a parte come era sempre stato in precedenza (essendo l'ora di religione facoltativa ed *extra-curriculare*).

Nel maggio 2007, infine, il TAR del Lazio ha accolto un ricorso di diverse associazioni e confessioni contro un'ordinanza ministeriale concernente l'attribuzione di crediti scolastici in sede di esami di maturità agli studenti avvalentisi dell'IRC. Il ministro Fioroni si è tuttavia rivolto al Consiglio di Stato, che ha stoppato la decisione del TAR (si vedano in merito a questa vicenda le pertinenti critiche di M. Croce, *Della violazione della Costituzione tramite ordinanze ministeriali (con la collaborazione del Consiglio di Stato): il caso dell'ora di religione*, in www.forumcostituzionale.it).

Il 10 marzo 2008, con l'ordinanza n. 30, prot. 2724, Fioroni, dimissionario, ha di nuovo statuito nello stesso senso: chi ha frequentato l'ora di religione o l'ora alternativa si vedrà attribuire crediti, mentre chi, nell'esercizio di un suo diritto costituzionale si è avvalso della facoltà di non fare nulla, verrà nuovamente penalizzato. Il 9 maggio è stato presentato ricorso contro il provvedimento da parte di varie associazioni e confessioni religiose e si è ora in attesa della decisione dei giudici amministrativi.

È francamente triste constatare come in tutti questi anni la "slealtà costituzionale" del potere esecutivo sia stata accompagnata da quella del giudice amministrativo: le statuizioni della Corte costituzionale, pur essendo contenute in sentenze interpretative di rigetto, avevano ad oggetto il significato della libertà religiosa nel nostro ordinamento; e solo la Consulta stessa può, mutando giurisprudenza, definire diversamente i confini di quella libertà. Il giudice amministrativo, invece, sembra far finta di niente e, con decisioni laconiche e quasi sempre alludenti a motivazioni in rito, continua a garantire l'impunità a tutti i ministri che continuano, senza sosta, a eludere il giudicato costituzionale, senza che ci sia possibilità di riportare la questione all'unico giudice a cui spetta la dichiarazione in via definitiva dei contenuti delle libertà, dal momento che si è sempre in presenza di atti che non hanno forza di legge; tale problema potrebbe invero essere superato

considerando tali ordinanze “saldate” alla legge che li presuppone e ormai integranti, assieme alle decisioni dei giudici amministrativi, un diritto vivente incostituzionale. Ma resterebbe comunque il problema dei tempi, dal momento che si tratta di ordinanze che vengono emanate a marzo e “scompaiono” a giugno dopo gli scrutini; e resta il problema rappresentato dal fatto che l'unico giudice che ha in mano “le chiavi di accesso” al sindacato di costituzionalità sembra avere interesse a non sollevare questioni, in modo da riuscire ad affermare una sua dottrina in tema di laicità dello Stato del tutto incompatibile con la Costituzione e le pronunce del giudice designato a garantirla.

Speriamo che questa volta il Consiglio di Stato si ravveda e faccia il suo dovere, cioè eserciti il controllo di costituzionalità in quei settori in cui la Corte non può arrivare e, nel farlo, si conformi alle decisioni poste dal giudice delle leggi, così come pare doveroso.

Ma c'è da dubitarne.

Forum di Quaderni costituzionali

stituzionali